

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2061

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FRATTINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(PISANU)

**col Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

(LUNARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2003

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	5
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	6
Relazione tecnica .....	»	9
Disegno di legge .....	»	11
Testo dell'Accordo in lingua italiana .....	»	13
Testo dell'Accordo in lingua francese .....	»	31

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo si pone come obiettivo la facilitazione del trasporto su strada di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia per quanto attiene alla destinazione che per quanto riguarda il transito nei rispettivi territori.

L'Accordo prevede che il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari di linea, di transito e occasionali, sia soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria. Esso prevede altresì che i trasporti di cose aventi come destinazione uno dei due Paesi contraenti, effettuati sia in conto proprio sia in conto terzi, siano assoggettati al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe tassative. Le autorizzazioni saranno rilasciate entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione Mista, istituita dall'articolo 26 dell'Accordo stesso, che si riunirà con cadenza annuale.

L'Accordo, infine, stabilisce quale documentazione debba essere presentata dai trasportatori interessati e quali sanzioni possano essere chieste allo Stato di stabilimento dell'impresa dallo Stato sul cui territorio l'infrazione è stata commessa.

L'articolo 1 delimita il campo di applicazione dell'Accordo, relativo ai trasportatori di persone e merci.

L'articolo 2 definisce i concetti di trasportatore, veicolo e autorizzazione.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 regolamentano i servizi regolari di trasporto di viaggiatori, da istituire di comune accordo tra le Parti contraenti e la cui attivazione viene subordinata all'autorizzazione delle rispettive Autorità competenti.

L'articolo 7 estende la normativa ai servizi regolari di transito sul territorio di una delle Parti contraenti.

Gli articoli 8 e 9 individuano i casi di servizi occasionali da effettuare con e senza autorizzazione.

L'articolo 10 stabilisce il principio dell'obbligo di preventiva autorizzazione per tutti i servizi di trasporto che non rientrano nei casi di cui agli articoli 1 e 9.

Gli articoli da 11 a 14 regolamentano l'autotrasporto di merci. In particolare, l'articolo 12 elenca casi di esenzione dall'autorizzazione: l'articolo 13 definisce la natura dell'autorizzazione.

Gli articoli da 15 a 25 dettano disposizioni di carattere generale. In particolare, l'articolo 15 rinvia alle Autorità competenti dei due Paesi per la fissazione dei requisiti di tipo civilistico-amministrativo per il trasporto (idoneità dei veicoli, copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi, eccetera); l'articolo 17 applica il criterio del *forum commissi delicti* per l'individuazione del foro competente in caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale; l'articolo 18 richiama il rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte contraente ove si effettua il trasporto; l'articolo 19 si occupa di formalità doganali ed eventuali esenzioni da diritti di dogana; gli articoli 20 e 22 contemplano la possibilità di importare temporaneamente quanto necessario per soddisfare i bisogni personali del conducente e per effettuare il viaggio; l'articolo 24 stabilisce quali siano le sanzioni per la violazione delle disposizioni dell'Accordo; l'articolo 25 individua le rispettive Autorità competenti per la soluzione di questioni

scaturenti dall'applicazione dell'Accordo medesimo.

L'articolo 26 istituisce una Commissione Mista e ne elenca le funzioni.

L'articolo 27 rinvia, come criterio residuale, alla legislazione interna per la regolamentazione delle fattispecie non contemplate nell'Accordo.

L'articolo 28 fissa per i conducenti e il personale impiegato su veicoli adibiti al trasporto di persone e merci l'obbligo di rispettare le disposizioni normative in vigore nello Stato contraente in cui si svolge il trasporto.

L'articolo 29 determina i limiti temporali di validità dell'Accordo e i termini per la denuncia.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Impatto comunitario*

Le disposizioni del disegno di legge in questione non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

*Impatto costituzionale*

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale.

*Impatto normativo*

L'articolo 3 del citato Accordo prevede che il trasportatore sia tenuto ad accettare a bordo del veicolo qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata, nel rispetto delle disposizioni delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per il trasporto di persone, con l'eccezione dell'articolo 6, a norma del quale i trasportatori di regola non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte contraente. L'articolo 27 stabilisce che la legislazione interna di ciascuna Parte contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti contraenti.

*Impatto normativo-regionale – Autonomie locali*

Non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo-regionale e delle autonomie locali.

*Impatto amministrativo*

L'Accordo prevede la costituzione di una Commissione Mista (articolo 26), composta dai rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti contraenti.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) *Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti*

L'amministrazione italiana deputata all'attuazione dell'Accordo, come per tutti gli accordi del settore già stipulati con svariati paesi, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha sostituito nella competenza il soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione, testualmente ancora indicato nell'articolo 25 dell'Accordo in quanto esistente all'atto della sua firma.

Il Ministero dell'economia e delle finanze viene ordinariamente chiamato a partecipare alle Commissioni Miste previste dall'Accordo in ragione della sua competenza in materia finanziaria e doganale (articoli da 18 a 23).

L'Agenzia delle dogane, in esecuzione delle direttive poste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite gli Uffici doganali, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'Accordo, opera il controllo materiale delle autorizzazioni al trasporto previste dall'Accordo stesso ed esibite dai vettori stranieri in Italia.

A tali controlli provvede anche il Ministero dell'interno, coordinando gli organismi che svolgono compiti di polizia stradale.

Destinatari dell'Accordo sono specificamente le imprese di trasporto su strada stabilite nei due Paesi contraenti.

Indirettamente sono interessati alla normativa contenuta nell'Accordo anche i soggetti che svolgono attività di importazione o esportazione o comunque attività commerciali con l'Algeria e ricorrono per i trasporti a vettori stradali.

Fra essi possono menzionarsi le categorie degli spedizionieri doganali, degli industriali, degli operatori commerciali, eccetera.

B) e C) *Ricognizione degli obiettivi del progetto e dei risultati attesi. Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle Amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo. - Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio-lungo periodo*

Obiettivo primario dell'Accordo non è altro che quello di promuovere lo svolgimento dei servizi di autotrasporto tra i due Paesi nell'ambito di una normativa che regoli puntualmente diritti ed obblighi dei vettori e del personale impiegato nei trasporti.

Obiettivo di medio-lungo periodo è quello di consentire ai vettori italiani interessati una probabile linea di sviluppo in un'area che potrebbe avere possibilità di sviluppo.

L'Accordo, sulla cui base verrà scambiato il contingente di autorizzazioni, consente un numero di trasporti di merci di destinazione o di transito (ogni permesso consente il viaggio di andata e ritorno) pari al numero di autorizzazioni di volta in volta scambiate.

La ricaduta economica immediata per i vettori interessati equivale ai corrispettivi per i servizi di trasporto svolti.

La fissazione del contingente, sia per i trasporti di destinazione che per quelli di transito, predetermina inoltre il quantitativo di trasporti eseguibile al massimo su strada da ciascuna delle due Parti, consentendo, in caso di esaurimento delle autorizzazioni per uno dei due contraenti, che i vettori dell'altro partecipino almeno parzialmente all'attività, ove il mercato lo richieda.

I destinatari indiretti (spedizionieri, industriali, artigiani, commercianti, eccetera) hanno la possibilità di inserirsi nell'interscambio Italia-Algeria, usufruendo dei servizi di trasporto regolati dall'Accordo per il movimento delle merci o passeggeri, potendo avvalersi della qualità del servizio (garantita dal vettore italiano) mentre è probabile che il costo dei vettori algerini, ove abbiano raggiunto un'organizzazione tecnica sufficiente per offrire i servizi di trasporto, sarà meno elevato.

L'Accordo sull'autotrasporto potrà del resto contribuire alla crescita dell'economia algerina, dal cui miglioramento potranno esserci ricadute positive anche per l'Italia.

L'Accordo fornisce inoltre lo strumento (la Commissione Mista) per adottare o proporre ad altre autorità competenti, decisioni che promuovano lo sviluppo o il migliore svolgimento dei trasporti su strada, quando le necessità del mercato lo suggeriscano.

#### D) *Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale*

I presupposti organizzativi sono quelli già in essere per l'applicazione degli accordi con gli altri Paesi dell'area.

I presupposti finanziari sono quelli indicati nella relazione tecnico-finanziaria.

I presupposti economici (cioè l'esistenza di ricadute su uno o più settori economici non direttamente ricomprese negli obiettivi dell'intervento) possono essere tutti quelli collegati all'incidenza del costo del trasporto sulle attività produttive, in relazione ai valori di interscambio con l'Algeria.

*E) Aree di criticità*

Non si rilevano aree di criticità. Non occorrono nuove strutture amministrative.

*F) e G) Opzioni alternative alla regolazione; strumento tecnico normativo più appropriato*

Attualmente non ci sono opzioni alternative alla regolazione in quanto, per i trattati internazionali, è prevista la ratifica con legge se importano oneri finanziari (articolo 80 della Costituzione).



## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e Algeri in materia di trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada comporta un onere per la partecipazione italiana alle riunioni della Commissione Mista (articolo 26), incaricata dell'esame dei programmi operativi e che si riunirà alternativamente in Algeria ed in Italia, nonché per assicurare le funzioni di interpretariato.

Nell'ipotesi dell'invio ad Algeri di tre funzionari per la durata di quattro giorni, e dell'utilizzo di un interprete per le riunioni in Italia, si ha la seguente spesa:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 129 al giorno x 4 giorni x 3 persone)	Euro	1.548
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 151 = Euro 166, cui si aggiungono Euro 50 pari al 30 per cento, quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di Euro 216 viene ridotto di Euro 55, corrispondente ad un terzo della diaria (Euro 161 + Euro 63 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 44)		
(Euro 224 x 4 giorni x 3 persone)	»	2.688

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata e ritorno Roma-Algeri (Euro 356 x 3 persone = Euro 1.068 + Euro 53 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	1.121
---	---	-------

*Spese di interpretariato:*

(Euro 516 al giorno x 3 giorni)	»	1.548
---------------------------------	---	-------

Totale onere (articolo 26)	Euro	6.905
----------------------------	------	-------

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2003 e per ciascuno dei bienni successivi, è di Euro 6.905. Detto importo è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione auto-trasporto di persone e cose.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei partecipanti, delle riunioni e loro durata, costituiscono elementi inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.905 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ITALIANA  
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE  
RELATIVO AI TRASPORTI INTERNAZIONALI  
SU STRADA DI VIAGGIATORI E MERCI E DI  
TRANSITO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  
ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE, di  
seguito denominate "le Parti Contraenti",  
al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i  
trasporti su strada di viaggiatori e merci tra i due Stati,  
sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori,  
hanno concordato quanto segue:

TITOLO I

I - CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione

I trasportatori di ciascuno Stato Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il trasportatore ha la sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo.

## Articolo 2 Definizioni

Ai sensi del presente Accordo e per la sua applicazione, si intende per:

- 1 - **Trasportatore:** una persona fisica o giuridica autorizzata ad effettuare trasporti di viaggiatori o di merci conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese.
- 2 - **Veicolo:** la definizione di tipo di veicolo sarà stabilita dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo.
- 3 - **Autorizzazione:** ogni licenza, concessione o autorizzazione rilasciata ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.

## TITOLO II

### AUTOTRASPORTO VIAGGIATORI

#### Servizi regolari

#### Articolo 3

Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con veicolo su itinerario determinato secondo frequenze, orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.

Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.

I veicoli con i quali è esercitato tale servizio debbono essere idonei alle necessità del traffico.

Ai fini del regolare svolgimento del servizio il trasportatore è tenuto ad accettare a bordo del veicolo qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata - salvo quanto disposto dal successivo articolo 6 - nel rispetto delle disposizioni di legge nazionali che regolano i servizi di linea per il trasporto di persone.

#### Articolo 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'art. 26 del presente Accordo.

#### Articolo 5

Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile.

Le Autorità competenti delle due Parti Contraenti rilasciano l'autorizzazione relativa al percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese.

La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista prevista dall'art. 26 del presente Accordo.

L'autorizzazione è rilasciata per l'espletamento del servizio su un determinato itinerario in base a domanda presentata dal trasportatore all'Autorità competente della Parte Contraente nel cui territorio il trasportatore stesso ha sede.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, delle frequenze, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

La domanda deve essere corredata da una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio.

L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta; tali domande sono valutate e approvate dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo.

Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti sulla base delle domande approvate dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo e consentono di svolgere il trasporto nel territorio di ognuna delle Parti.

L'originale dell'autorizzazione o copia conforme della stessa, rilasciata dalle Autorità competenti, deve trovarsi sempre a bordo del veicolo durante il trasporto.

#### Articolo 6

I trasportatori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo che non sia stato diversamente convenuto.



## Servizi regolari di transito

### Articolo 7

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte Contraente con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o depresso nel territorio dell'altra Parte.

I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale il trasportatore ha presentato la relativa domanda tramite l'Autorità del Paese di appartenenza.

## Servizi occasionali

### Articolo 8

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale il trasporto di viaggiatori effettuato secondo le seguenti modalità:

- a) trasporto sullo stesso veicolo delle medesime persone per un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo e durante il quale nessun viaggiatore può essere caricato o scaricato lungo il percorso o alle fermate al di fuori del suddetto Paese (circuito a porte chiuse);
- b) trasporto sullo stesso veicolo delle medesime persone quando il percorso ha il suo punto di partenza in un porto marittimo o aeroporto del Paese di immatricolazione del veicolo e il suo punto di

arrivo in un porto marittimo o aeroporto sul territorio dell'altro Paese. Il veicolo deve ritornare:

- vuoto;
- con viaggiatori, arrivati nel porto o aeroporto nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori, che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo;
- con viaggiatori, arrivati in un porto o aeroporto dello stesso Paese nel quale sono stati depositati all'andata i primi viaggiatori che debbono continuare il viaggio per nave o per aereo partendo da un altro porto o aeroporto sul territorio del Paese di immatricolazione del veicolo.

c) servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il trasportatore e un committente.

### Articolo 9

I servizi previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 8 del presente Accordo, sono effettuati senza alcuna autorizzazione, anche se si tratti di un transito.

In tale caso, il conducente del veicolo deve avere a bordo un elenco nominativo dei viaggiatori.

Non è richiesta autorizzazione anche nel caso di sostituzione di veicolo in avaria con un altro veicolo,

secondo le norme stabilite dalla Commissione Mista di cui all'art. 26 del presente Accordo.

Nel caso previsto dalla lettera c) dell'art. 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede il trasportatore che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente.

Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'art. 26 del presente Accordo.

## ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO VIAGGIATORI

### Articolo 10

Per tutti gli altri servizi di trasporto viaggiatori con veicolo non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.

L'autorizzazione è rilasciata al trasportatore in base alla domanda indirizzata all'Autorità competente della Parte Contraente del Paese dove il trasportatore ha la sua sede.

La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno stabilite di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti.

L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente al fine di ottenere la relativa

autorizzazione, corredandole di tutta la documentazione necessaria.

L'Autorità competente dell'altra Parte Contraente comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Autorità del Paese nel quale ha sede il trasportatore richiedente rilascia l'autorizzazione.

### TITOLO III

## AUTOTRASPORTO DI MERCI

### Articolo 11

Con l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente, e con esclusione dei casi previsti dal successivo art. 12 o su decisione della Commissione Mista prevista dall'art. 26 del presente Accordo, ogni trasportatore di una Parte Contraente ha il diritto di importare temporaneamente un veicolo, vuoto o carico, sul territorio dell'altra Parte Contraente al fine di trasportare merci:

- a) tra un luogo situato sul territorio di una Parte Contraente e un luogo situato sul territorio dell'altra Parte Contraente, oppure
- b) in transito sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Nell'effettuazione del trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele, quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato.

## Articolo 12

Fatte salve le disposizioni particolari previste nella materia dalle legislazioni e regolamentazioni nazionali delle due Parti Contraenti, l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente non è richiesta per i seguenti trasporti:

1. i trasporti funebri, effettuati con veicoli attrezzati per tale scopo;
2. i trasporti di materiale destinato alle fiere ed esposizioni;
3. i trasporti occasionali di merci a destinazione o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
4. i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori; i trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
5. i trasporti postali;
6. i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi d'urgenza, soprattutto in presenza di calamità naturali;
7. i trasporti di merci di valore, per esempio i metalli preziosi, effettuati con veicoli speciali scortati dalle forze di polizia o da altri servizi di sicurezza;
8. i trasporti di parti di ricambio per navi e aeromobili;
9. lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
10. i trasporti di api e avannotti.

### Articolo 13

L'autorizzazione, valida per l'andata e il ritorno, non è cedibile e dà diritto al trasportatore ad effettuare un solo viaggio con un veicolo, entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione. L'autorizzazione è valida soltanto per il periodo di contingentamento per il quale è rilasciata.

Ai fini del presente Accordo, i trasporti in transito sono quelli effettuati con destinazione o in provenienza da un Paese terzo e che attraversano il territorio dell'altra Parte Contraente senza che vi sia carico o scarico di merci su questo territorio.

### Articolo 14

I trasportatori stabiliti sul territorio di una delle Parti Contraenti non possono effettuare:

- trasporti tra due luoghi situati sul territorio dell'altra Parte Contraente,
- trasporti tra il territorio dell'altra Parte Contraente e un Paese terzo, salvo autorizzazione speciale dell'altra Parte Contraente.

## TITOLO IV

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Articolo 15

I requisiti di capacità tecnica e professionale dei trasportatori, l'idoneità dei veicoli, il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla

guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso i terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dalle Autorità competenti dei due Paesi.

Le condizioni di polizza assicurativa debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto.

#### Articolo 16

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri contabili e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.

#### Articolo 17

Ai sensi del presente Accordo, i trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente, quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima.

Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente, il responsabile risponde davanti alle Autorità competenti della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse.

### Articolo 18

I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto.

La Commissione Mista indicata nell'art 26 potrà proporre alle Autorità competenti in materia fiscale delle Parti Contraenti, secondo il principio della reciprocità, di far beneficiare i trasporti effettuati ai sensi del presente Accordo di misure di facilitazione fiscale che siano consentite dalla legislazione dei due Stati.

### Articolo 19

Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni nè restrizioni e a condizione che tali veicoli siano riesportati.

Le Parti Contraenti possono disporre che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nel rispettivo territorio.

### Articolo 20

Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul



territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che tali oggetti non siano ceduti.

Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente.

Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori.

#### Articolo 21

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi.

#### Articolo 22

I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni né proibizioni, nel rispetto delle formalità doganali previste dagli ordinamenti delle Parti Contraenti.

Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a

meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese, ove ciò sia consentito dalla normativa doganale vigente, oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza dell'Autorità doganale.

### Articolo 23

La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

I relativi trasferimenti dovranno avvenire in tempi ragionevoli secondo gli usi internazionali previo assolvimento degli obblighi fiscali.

Qualora dovesse essere concluso un Accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo Accordo.

### Articolo 24

In caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente e ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

- a) avvertimento;
- b) diffida, con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dalle successive lettere c) o d);
- c) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
- d) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione.

Le Autorità che adottano le sanzioni sono tenute ad informare quelle che le hanno richieste.

#### Articolo 25

Tutte le questioni concernenti le modalità d'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'intesa tra le Autorità competenti delle Parti contraenti, che sono:

- per la Repubblica italiana:  
Il Ministero dei trasporti e della navigazione  
Dipartimento dei trasporti terrestri;
- per la Repubblica Algerina Democratica e Popolare:  
Il Ministero dei trasporti,  
Direzione dei trasporti terrestri.

## Articolo 26

E' istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti delle Parti Contraenti, con i seguenti compiti:

- a) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti utili ad entrambe le Parti Contraenti;
- b) stabilire il numero delle autorizzazioni per i servizi di trasporto di viaggiatori, previste dagli artt. 5 e 9;
- c) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di merci previste dall'art. 11 e i casi di esenzione dall'autorizzazione diversi da quelli previsti dall'art. 12;
- d) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli artt. 5, 9 e 11 e stabilire le modalità di rilascio;
- e) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
- f) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi;
- g) esaminare l'opportunità di concedere delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e compatibili con le disposizioni vigenti nei due Paesi.

Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione

Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una delle Parti Contraenti.

Le determinazioni della Commissione Mista sono sottoposte all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi.

#### Articolo 27

La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle convenzioni internazionali alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.

#### Articolo 28

I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori.

Le autorizzazioni, rilasciate dalle Autorità competenti indicate nel presente Accordo, devono essere tenute a bordo del veicolo durante il trasporto ed essere presentate a ogni richiesta degli agenti di controllo. Le stesse debbono essere viste dalla dogana all'entrata e all'uscita dal territorio della Parte Contraente in cui le stesse sono valide.

Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata, in particolare nel caso in cui lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato anche per ciò che

riguarda la regolamentazione del trasporto di merci e viaggiatori

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 29


Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della ricezione dell'ultima notifica per iscritto - attraverso i canali diplomatici - circa l'adempimento delle procedure interne previste dalle Parti Contraenti per la sua ratifica.

Il presente Accordo è concluso per il periodo di un anno e resterà valido per periodi successivi di un anno se nessuna delle Parti notificherà per iscritto all'altra Parte e per i normali canali diplomatici - almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validità - la sua intenzione di denunciarlo.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 in duplice originale rispettivamente in lingua italiana, araba e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, la versione francese costituirà il testo di riferimento.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana

  
Pier Luigi BERSANI

Per il Governo della  
Repubblica Algerina  
Democratica e Popolare

Hamid LOUNAOUCI



**ACCORD ENTRE  
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  
ITALIENNE ET  
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE  
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET  
POPULAIRE  
RELATIF AUX TRANSPORTS ROUTIERS  
INTERNATIONAUX DE VOYAGEURS ET DE  
MARCHANDISES ET DE TRANSIT.**

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire, ci-après dénommés « les parties contractantes »,

- Désireux de faciliter et de réglementer dans l'intérêt commun les transports par route de voyageurs et de marchandises entre les deux pays, à destination ou en transit par leurs territoires,

Sont convenus de ce qui suit :

**TITRE 1**

**CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS**

**Article premier**

**Champ d'application**

Les transporteurs de chacun des deux pays contractants ont le droit d'effectuer le transport de voyageurs et de marchandises à destination ou en transit vers l'un des deux territoires par véhicules immatriculés dans l'un

des pays contractants où le transporteur a son siège, selon les modalités déterminées par le présent Accord.

## Article 2

### Définitions

Au titre du présent Accord et pour son application, on entend par :

1 - **Transporteur** : Une personne physique ou morale autorisée à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises conformément aux dispositions légales en vigueur dans son pays.

2 - **Véhicule** : La définition des types de véhicules sera arrêtée d'un commun accord par la Commission Mixte prévue à l'article 26 du présent Accord.

3 - **Autorisation** : Toute licence, concession ou autorisation délivrée au titre des dispositions du présent Accord.

## TITRE II

### TRANSPORTS ROUTIERS DE VOYAGEURS

#### Services réguliers

### Article 3

Au sens du présent Accord, on entend par service régulier, le transport de voyageurs effectué par véhicule sur un itinéraire déterminé, selon des fréquences, des horaires et des tarifs établis auparavant, et préalablement publiés.



Un tel service permet de prendre et de déposer les voyageurs aux terminus et au niveau de localités déterminées.

Les véhicules utilisés pour l'exercice d'un tel service doivent être appropriés aux nécessités du trafic.

Pour un fonctionnement régulier du service, le transporteur est tenu d'accepter à bord du véhicule tout voyageur qui se présente sur les lieux de départ ainsi qu'au niveau des arrêts - sauf dans le cas énoncé à l'article 6 ci-dessous - dans le respect de la législation nationale réglementant les services des lignes de transport de voyageurs.

#### Article 4

Les services réguliers entre les deux pays sont institués d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes sur la base des dispositions arrêtées par la Commission Mixte prévue à l'article 26 du présent Accord.

#### Article 5

1 - Le service régulier de transport de voyageurs est soumis à une autorisation spéciale. Celle-ci est incessible

2 - Les autorités compétentes des deux parties contractantes délivrent l'autorisation relative au parcours qui se trouve sur leur propre territoire sur la base de la réciprocité, sauf s'il en a été convenu autrement.

3 - La durée de l'autorisation est déterminée d'un commun Accord par la Commission Mixte prévue à l'article 26 du présent Accord.

4 - L'autorisation est accordée pour l'exécution du service sur un itinéraire déterminé sur la base d'une demande présentée par le transporteur aux autorités compétentes de la partie contractante de son lieu de résidence.

5 - La demande doit comporter l'itinéraire, les fréquences, l'horaire pour toute l'année et les tarifs, et contenir toute autre indication utile, éventuellement demandée par les autorités compétentes des deux parties contractantes.

6 - La demande doit être accompagnée d'une planimétrie du parcours proposé avec l'indication des arrêts et du kilométrage.

7 - L'autorité compétente d'une des parties contractantes transmet à celle de l'autre partie contractante les demandes retenues, accompagnées de toute la documentation requise. Ces demandes seront évaluées et approuvées par la Commission Mixte prévue à l'article 26 du présent Accord.

8 - Les autorisations permettant d'effectuer le transport sur les territoires des deux pays sont délivrées après approbation par la Commission Mixte prévue à l'article 26 du présent Accord. Les autorisations ainsi délivrées permettent d'effectuer le transport sur le territoire de chacune des parties.

9 - L'original de l'autorisation, ou sa copie conforme, délivrée par les autorités compétentes, doit se trouver toujours à bord du véhicule pendant le transport.

### **Article 6**

Les transporteurs ne peuvent effectuer des liaisons internes de transport de voyageurs sur le territoire de l'autre partie contractante, sauf s'il en a été convenu autrement.

### **Services réguliers de transit**

#### **Article 7**

Au sens du présent Accord, on entend par services réguliers de transit, le transport de voyageurs qui part du territoire de l'une des parties contractantes, traversant le territoire de l'autre partie contractante, à destination d'un troisième pays, sans qu'aucun passager ne soit pris ou déposé sur le territoire de l'autre partie contractante.

Les services réguliers de transit s'effectuent sur la base d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente du pays traversé, à laquelle le transporteur a présenté la demande par le canal de son propre pays.

### **Services occasionnels**

#### **Article 8**

Au sens du présent Accord, on entend par service occasionnel, le transport des voyageurs effectué selon les modalités suivantes :

- a) Transport sur un même véhicule des mêmes voyageurs sur un itinéraire qui doit commencer et finir dans le territoire du pays d'immatriculation du véhicule, aucun voyageur n'étant pris en charge ou

déposé le long du parcours ou aux arrêts en dehors dudit pays (circuit à portes fermées).

b) Transport sur un même véhicule des mêmes voyageurs lorsque le parcours a pour point de départ un port maritime ou un aéroport du pays d'immatriculation du véhicule et pour point d'arrivée un port maritime ou un aéroport sur le territoire de l'autre pays. Le véhicule doit revenir soit :

- vide ;

- avec des voyageurs, débarqués dans un port ou un aéroport, où ont été déposés à l'aller les premiers voyageurs qui doivent continuer le voyage par navire ou par avion en partant d'un autre port ou aéroport sur le territoire du pays d'immatriculation du véhicule ;

- avec des voyageurs débarqués dans un port ou un aéroport dans le même pays où ont été déposés, à l'aller les premiers voyageurs, qui doivent continuer le voyage, par avion ou par navire, en partant d'un autre port ou aéroport sur le territoire du pays d'immatriculation du véhicule.

c) Service effectué à vide sur le territoire de l'autre partie contractante pour transporter dans le pays d'immatriculation du véhicule des groupes formés sur la base d'un accord préalable entre le transporteur et le client.

### Article 9

Les services prévus aux alinéas a) et b) de l'article 08 du présent Accord sont effectués sans aucune autorisation même s'il s'agit d'un transit.

Dans ce cas, le conducteur du véhicule doit avoir à bord la liste nominative des voyageurs.

Selon les normes établies par la Commission Mixte prévue à l'article 26 du présent Accord, l'autorisation n'est pas exigée dans le cas de remplacement d'un véhicule en panne par un autre véhicule .

Dans le cas prévu à l'alinéa c) de l'article 08 du présent Accord, l'autorité compétente du pays où siège le transporteur qui doit effectuer le service, devra demander une autorisation à l'autre partie contractante.

Les autorités compétentes échangeront un contingent annuel de formulaires d'autorisation, établi par la Commission Mixte visée à l'article 26 du présent Accord .

### **Autres services de transport de voyageurs**

#### **Article 10**

Pour tous les autres services de transport de voyageurs par véhicule qui ne sont pas expressément visés aux articles précédents du présent Accord, il est nécessaire d'obtenir, au préalable, l'autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'autre partie contractante.

L'autorisation est délivrée au transporteur sur la base de la demande adressée à l'autorité compétente de la partie contractante du pays où le transporteur a son siège.

La demande doit comporter la destination du voyage, l'itinéraire, le but du voyage, le type de véhicule à utiliser et toutes autres indications qui seront fixées

d'un commun accord, par les autorités compétentes des parties contractantes.

L'autorité compétente de l'une des parties contractantes transmet à l'autorité compétente de l'autre partie contractante, la demande retenue accompagnée de la documentation requise, en vue d'obtenir l'autorisation.

L'autorité compétente de l'autre partie contractante doit donner sa réponse dans un délai de (30) trente jours après réception de la demande.

L'autorisation est délivrée par l'autorité du pays où le transporteur a son siège.

### TITRE III

## TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES

### Article 11

Moyennant autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'autre partie contractante, et à l'exclusion des cas prévus à l'article 12 ci-dessous ou par décision de la Commission Mixte prévue à l'article 26 du présent Accord, tout transporteur d'une partie contractante a le droit d'importer temporairement un véhicule vide ou chargé, sur le territoire de l'autre partie contractante aux fins de transporter des marchandises :

a) entre tout lieu situé sur le territoire d'une partie contractante et tout lieu situé sur le territoire de l'autre partie contractante, ou

b) en transit par le territoire de l'autre partie contractante.

Au cours de l'exécution des transports de marchandises, l'entrée, le déplacement et le séjour des véhicules et de leurs conducteurs, dans le territoire de l'autre partie contractante, pourront être soumis, selon le principe de la réciprocité, à des conditions particulières, à des contrôles et à des précautions lorsque les impératifs de sécurité de l'Etat le requièrent.

### Article 12

Sous réserve des dispositions particulières prévues par les législations et réglementations nationales des deux parties contractantes en la matière, l'autorisation mentionnée à l'article précédent n'est pas exigée pour les transports ci-après :

- 1) les transports funéraires au moyen de véhicules aménagés à cet effet ;
- 2) les transports de matériels destinés aux foires et expositions ;
- 3) les transports occasionnels de marchandises à destination ou en provenance des aéroports en cas de déviation des services ;
- 4) les transports de bagages à l'aide de remorques attelées aux véhicules prévus pour le transport des voyageurs ; et le transport des bagages pour tout type de véhicules en provenance ou à destination des aéroports.
- 5) les transports postaux ;

- 6) les transports d'articles destinés aux soins médicaux dans le cas de secours d'urgence, et notamment lors de catastrophes naturelles ;
- 7) les transports de marchandises de valeurs tels les métaux précieux effectués au moyen de véhicules spéciaux sous escorte de police ou d'autres services de sécurité ;
- 8) les transports de pièces de rechange pour les navires et aéronefs ;
- 9) le déplacement à vide d'un véhicule utilisé pour le transport de marchandises destiné à remplacer un véhicule devenu inutilisable sur le territoire de l'autre partie contractante, ainsi que le retour à vide du véhicule remis en état. La poursuite du transport avec le véhicule de remplacement s'effectue sous couvert de la même autorisation délivrée au véhicule immobilisé pour défaillance mécanique ;
- 10) les transports d'abeilles et d'alevins.

### Article 13

L'autorisation valable pour l'aller et le retour n'est pas cessible. Elle ne permet au transporteur de n'effectuer qu'un seul voyage avec un véhicule durant la période de validité indiquée sur l'autorisation. L'autorisation n'est valable que dans la limite du quota pour laquelle elle est délivrée.

Aux termes du présent Accord, les transports en transit sont des transports effectués à destination ou en provenance d'un pays tiers, traversant le territoire de l'autre partie contractante sans qu'il n'y ait chargement ou déchargement de marchandises sur ce territoire.



#### Article 14

Les transporteurs établis sur le territoire d'une partie contractante ne peuvent effectuer :

- des transports entre deux lieux situés sur le territoire de l'autre partie contractante,
- des transports entre le territoire de l'autre partie contractante et un pays tiers, sauf autorisation spéciale de l'autre partie contractante.

### TITRE IV

#### DISPOSITIONS GENERALES

#### Article 15

Les capacités techniques et professionnelles requises des transporteurs, la conformité technique des véhicules, le contenu des documents de circulation des véhicules, l'aptitude des conducteurs, la couverture et les niveaux d'assurance contre les risques de responsabilité civile envers les tiers et envers les voyageurs transportés, sont fixés par les autorités compétentes de chaque pays selon la législation nationale en vigueur.

Les règles de police d'assurance doivent être, en tout état de cause, conformes aux lois en vigueur dans le pays où s'effectue le transport.

#### Article 16

Les modalités de délivrance des titres de transport, l'établissement des documents nécessaires au transport

de voyageurs et de marchandises, la tenue des registres comptables et l'élaboration des données statistiques à échanger entre les autorités compétentes, sont fixés d'un commun accord, par les autorités respectives de chaque partie contractante.

### Article 17

Au sens du présent Accord, les transporteurs et le personnel de bord des véhicules effectuant le transport sur le territoire de l'autre partie contractante, sont tenus de respecter les règles relatives à la circulation routière et au transport, en vigueur dans ce territoire lorsqu'ils s'y trouvent.

En cas de violation des règles visées à l'alinéa précédent, le responsable répondra devant les autorités compétentes de la partie contractante, sur le territoire de laquelle les infractions ont été commises.

### Article 18

Les transporteurs des deux parties contractantes sont tenus de respecter les règles monétaires et fiscales en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante où s'effectue le transport.

La Commission Mixte visée à l'article 26 du présent Accord, pourra proposer aux autorités compétentes en matière fiscale des deux parties contractantes et selon le principe de la réciprocité, de faire bénéficier les transports effectués dans le cadre des dispositions du présent Accord, des avantages fiscaux consentis par les législations des deux parties.

### Article 19

Chacune des deux parties contractantes permet l'entrée sur son territoire des véhicules immatriculés dans le territoire de l'autre partie contractante en exonération temporaire des droits douaniers, sans interdiction ni restriction, à condition que ces véhicules soient réexportés.

Les deux parties contractantes peuvent décider que ces véhicules soient soumis aux formalités de douane exigées dans chacun des deux pays pour l'importation temporaire.

### Article 20

Le chauffeur et les autres membres de l'équipage du véhicule peuvent importer temporairement, en exemption des droits de douane et des taxes d'entrée, les objets nécessaires à leurs besoins personnels, pour des exigences normales du voyage, et en quantité raisonnable et proportionnelle à la durée de leur séjour sur le territoire de l'autre partie contractante, à condition toutefois que ces objets ne soient pas cédés.

Sont également exemptés des droits de douane et des taxes d'entrée, les provisions alimentaires de voyage et une petite quantité de tabac, de cigares et de cigarettes à usage personnel, dans le respect de la législation douanière en vigueur sur le territoire de l'autre partie contractante.

Ces avantages sont accordés dans les conditions fixées par les autorités douanières pour l'importation temporaire, en exemption de taxes, des objets destinés à l'usage personnel des voyageurs.

### Article 21

Sont admis en exonération des droits de douane et des taxes d'entrée, sans interdiction ni restriction, les combustibles et les carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement. (Le réservoir normal est celui prévu par le constructeur pour le type de véhicule dont il s'agit).

### Article 22

Les pièces de rechange destinées à la réparation d'un véhicule, déjà importé temporairement, effectuant un des transports prévus dans le cadre des dispositions du présent Accord, sont admises en exonération temporaire des droits de douane et des taxes d'entrée, sans restriction, ni interdiction, dans le respect des formalités douanières prévues par la législation et la réglementation des parties contractantes.

Les pièces remplacées et non réexportées sont soumises au paiement des droits de douane et des taxes d'entrée, à moins que, conformément aux dispositions de la législation du pays d'importation, ces pièces aient été cédées gratuitement au pays, à condition que cela soit consenti conformément à la législation douanière en vigueur, ou détruites aux frais des intéressés, et sous contrôle des autorités douanières.

### Article 23

La facturation et les paiements des services de transport effectués aux termes du présent Accord, devront être faits en monnaies librement convertibles et

aux taux de change du marché en vigueur le jour même des paiements.

Leur transfert se fera dans des délais raisonnables selon la pratique internationale, après l'accomplissement des obligations fiscales.

En cas d'un Accord de paiement prévu entre les deux parties contractantes, les paiements cités ci-dessus seront effectués selon les dispositions dudit accord.

#### Article 24

En cas de violation des dispositions du présent Accord commise sur le territoire de l'autre partie contractante, outre les sanctions imposées dans le pays où l'infraction a été commise, les autorités compétentes de l'Etat où le véhicule est immatriculé sont tenues, à la demande des autorités compétentes de l'autre partie contractante, de lui appliquer l'une des sanctions suivantes :

- a) avertissement ;
- b) sommation avec avertissement qui, en cas de récidive, donnera lieu à l'application des mesures prévues par les points c) ou d) ci-après ;
- c) suspension temporaire de l'autorisation de transport de marchandises ou de voyageurs dans le pays où l'infraction a été commise ;
- d) révocation de l'autorisation de transport de marchandises ou de voyageurs dans le pays où l'infraction a été commise.

Les autorités qui prennent la sanction sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée.

### Article 25

Les modalités d'application des dispositions du présent Accord sont arrêtées d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes et qui sont :

- pour la République Italienne :  
Le Ministère des Transports et de la Navigation  
Département des Transports Terrestres.
- pour la République Algérienne Démocratique et Populaire :  
Le Ministère des Transports  
Direction des Transports Terrestres.

### Article 26

Il est créé une Commission Mixte, composée de représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes. Elle a pour tâches de :

- a) donner des avis sur les services réguliers de transport de voyageurs, en harmonisant éventuellement les modalités d'exécution de ces services jugés utiles pour les deux parties ;
- b) fixer le nombre d'autorisations pour les services de transport de voyageurs prévues aux articles 5 et 9 ;
- c) déterminer, d'un commun accord, le contingent des autorisations de transport de marchandises prévues à l'article 11 et les cas d'exonération éventuelle de l'autorisation, autres que ceux mentionnés à l'article 12;

d) préparer les formulaires des autorisations prévues aux articles 5, 9 et 11 et définir les modalités de leur délivrance ;

e) résoudre les problèmes et les questions qui pourraient surgir suite à l'application du présent Accord ;

f) adopter les mesures appropriées pour faciliter et favoriser le développement du transport routier entre les deux pays ;

g) examiner l'opportunité d'accorder des facilités à caractère fiscal, basées sur le principe de la réciprocité, et compatibles avec la réglementation en vigueur dans les deux pays .

Les autorités compétentes des parties contractantes désignent des représentants qui se réuniront en Commission Mixte, alternativement dans l'un des deux pays, à la demande de l'une des parties contractantes.

Les décisions de la Commission Mixte sont soumises à l'approbation des autorités compétentes des deux pays.

#### Article 27

La législation interne de chaque partie contractante s'applique à toutes les questions qui ne sont pas réglementées par le présent Accord, ou, le cas échéant, par les conventions internationales auxquelles ont adhéré les deux parties contractantes.

### Article 28

Les conducteurs et les personnels employés à bord des véhicules de transport de voyageurs et de marchandises sont tenus de respecter les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'Etat contractant où s'effectue le transport et notamment les lois nationales qui réglementent l'entrée et le séjour dans chaque territoire.

Les autorisations délivrées par les autorités compétentes et prévues au présent Accord, doivent se trouver à bord des véhicules pendant le transport et être présentées à toute réquisition des agents de contrôle. Elles doivent être visées par la Douane à l'entrée et à la sortie du territoire de la partie contractante où elles sont valables.

En règle générale, les parties contractantes se réservent le droit de déroger aux libertés de déplacement, réciproquement accordées, y compris la réglementation des transports de voyageurs et de marchandises particulièrement lorsque les conditions de sécurité de l'Etat l'exigent.

## TITRE V

### DISPOSITIONS FINALES

#### Article 29

Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après la date de la réception de la dernière notification écrite, par la voie diplomatique, sur l'accomplissement par les parties contractantes des procédures internes nécessaires pour sa ratification.



Le présent Accord est conclu pour une période d'une année renouvelable pour des périodes successives d'un an, si aucune des deux parties n'aura notifié par écrit et par la voie diplomatique à l'autre partie, au moins trois mois avant l'expiration de sa validité en cours, son intention de dénoncer l'Accord.

En foi de quoi, les soussignés représentants, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Alger le 24 octobre 2000 en deux exemplaires originaux en langues Italienne, Arabe et Française, les trois textes faisant également foi.

En cas de divergence, la version française constituera le texte de référence.

Pour le Gouvernement de la  
République italienne

Pour le Gouvernement de  
la République Algérienne  
Démocratique et Populaire

Le Ministre des Transports et Le Ministre des Transports  
de la Navigation

Pier Luigi Bersani

Hamid Lounaouci







